

categoria

specialità

204

**R. CAPITANERIA DI PORTO
ANCONA**

OGGETTO

contratto N° 204 stipulato in data 18 agosto 1932
con la "Società Cantieri Navali Riuniti" con
sede in Roma, per concessione di mq. 14.125 di ter-
reni demaniale e mq. 12.610 di spazio acqueo nel
porto di Ancona, per la durata di anni novan-
na a decorrere dalla data di approvazione
del presente atto

Anno 1932^{x°}



R.^a Capitaneria di porto del Compartimento
marittimo di Ancona

N^o 20⁴ del registro dei contratti
N^o 1483 del registro delle concessioni
N^o 3823 del registro repertorio

Contratto che si stipula con la Società Anoni-
ma "Cantieri Navali Riuniti", con sede in
Genova, per la concessione di mq. 14125 di ter-
reno di demanio marittimo, e di mq. 12610 di
specchio acqueo nel porto di Ancona, per la dura-
ta di anni novanta a decorrere dalla data di
approvazione del presente atto, verso l'annuo ca-
none di lire 5347. - (cinquemilatrecentoquaranta-
sette) e con il versamento della cauzione di
lire 15000 (quindicimila).

Vittorio Emanuele 3^o

Per Grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

l'anno millenovecentotrentadue - 8^o dell'Era fasa-
sta, questo dì dieotto del mese di Agosto
nella R.^a Capitaneria di porto di Ancona, avanti
a me Capitano di porto Sica dott. Roberto

Capitano di Porto
(Roberto Sica)
Ufficiale rogante

Roberto Sica

Bertinotti
Comandante del Porto
G. T. (G. T. T. T.)
Comandante

IL COLONNELLO
Comandante del Porto
FEN. COLONNELLO
Comandante
(G. T. T. T.)



1892. 11. 28.

Ufficiale designato a ricevere i contatti di concessione dei beni demaniali marittimi, con decreto n° dei del 10.7.1932, I del Comandante del Compartimento Marittimo, a termine dell'art. 1 del R. Decreto Legge n° 398 del 13 maggio 1933, 111 ed alla presenza dei Signori: Stefano Chiaromonte fu Giovanni e Pellegrino Francesco fu Andrea testimoni nati ed idonei a forma di legge, si sono riuniti:

_____ da una parte
il Cavaliere Colonnello di Porto Bonaselli Carlo
Dott. Gregorio Comandante in i° del Compartimento, in rappresentanza dell'Amministrazione marittima a termine dell'art. 171 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la Marina Mercantile approvato con R. Decreto 20 novembre 1879 n° 5166

_____ e dall'altra
il Signor Ing. Rocco Biaggio, del Senato
Erasmus, nato a Genova _____ e domiciliato in Genova _____ Amministratore delegato, come da certificato del Tribunale Civile di Genova in data 10 Agosto 1932, E che si unisce al presente atto come parte integrante, della Società Anonima "Cantieri



Navali Riuniti, con sede in Genova, la cui costituzione risulta da altro certificato del Tribunale predetto in data 10 Agosto 1932, che per se si allega al presente atto per formarne parte integrante, per addizione alla stipulazione del presente atto.

_____ Si premette
che con atto stipulato in questa Capitaneria di Porto il 25 luglio 1896, approvato con decreto del Ministero della Marina, in data 21 luglio 1896, registrato alla Corte dei Conti il 24 Agosto successivo al registro n° 663 del bilancio delle entrate, foglio 307, registrato in Ancona il 3 settembre 1896 al n° 143 Vol. 18 modello 2° con la tassa di lire 16,80, venne concesso alla Camera di Commercio ed Arti di Ancona, per la durata di anni cinquantata a decorrere dal 1° gennaio 1896, e verso il pagamento dell'anno canone di lire 72, l'uso di mq. 3.581,45 di terreno demaniale ricavato dallo interimento dell'angolo S. W. del bacino se-
quos prospiciente l'ex arsenale marittimo di Ancona, allo scopo di completare il Cantiere Navale e servizio dello Stabilimento Metal-
lurgico Anconetano;

Capitano di Porto
(Roberto Sica)
Ufficiale rogante
M. T. di

[Handwritten signatures and stamps]
IL COLONNELLO
PORTO BONASELLI
DOTT. GREGORIO
ERASMUS
R. DECRETI
10 AGOSTO 1932

che con altro atto stipulato in questa Capitale
veniva di porto il 16 novembre 1899, approvato con
decreto del Ministero della Marina in data
8 dicembre 1899, registrato alla Corte dei Conti
il 19 Gennaio 1900 a registro n° 866 del bi-
lancio dell'entrata, foglio 19 e registrato in
Luccana il 10 febbraio 1900 al n° 696 libro 26 -
foglio 155 modello 1°, con la tassa di lire 28,89.
Tenne concorso alla predetta Camera di
Commercio ed Arti di Luccana, sino al
31 dicembre 1945 e verso il pagamento del-
l'annuo canone di lire 160, a supplimen-
to dell'ora già assentita alla stessa Ca-
mera di Commercio ed Arti al soprarita-
to contratto 23 luglio 1896, l'uno di imp. -
30.541,42 di Specchio scopus circoscritto da
sagghiera e da banchina e scali dello stabi-
limento "Officine e Cantieri Liguri - Lucce-
netani", allo scopo di internare detto Specchio
scopus e convertirlo in un personale, per
uso di cantiere navale;
che con altro atto stipulato in questa Ca-
pitanea di porto il 15 febbraio 1901, appro-
vato con decreto del Ministero della Ma-
rina in data 1° Marzo 1901, registrato al



la Corte dei Conti il 16 detto a registro n° 347
del Bilancio delle entrate, foglio 137 e registra-
to in Luccana il 6 Aprile 1901 al n° 164, Vol.
29 foglio 141, atti pubblici, con tassa di lire
7,20, Tenne concorso alla Camera di Com-
mercio ed Arti di Luccana, per la durata
44 e mesi 10 e giorni 16 a decorrenza dal 15 feb-
braio 1901, di demolire un tratto di sagghie-
ra esistente al bacino scopus dell'esc-
celsiore Marittimo di Luccana e di sot-
stituirlo, per una superficie corrispondente,
un nuovo tratto di detta sagghiera, allo-
scopo di facilitare il varo dei pirasafi-
da costruirsi in quel Cantiere Navale;
che, con licenza n° 308 in data 1° luglio 1896,
registrata in Luccana il 6 detto al n° 99
del registro 2°, Volume 107, colla tassa di
lire 8,45, Tenne autorizzato il subingenuo
della Società Anonima "Cantieri Navali
Rivinti", con sede in Genova, nella con-
cessione già assentita alla Camera di Com-
mercio ed Arti di Luccana mediante il
sopradetto contratto 23 luglio 1896;
che con altra licenza n° 509 in data 1 du-
giù 1896, registrata in Luccana il 6 detto

Capitano di Porto
(Roberto Sica)
Affidatario rogante
Roberto Sica

Roberto Sica
Roberto Sica

P. II. COLONNELLO
TELE. COLONNELLO
Comandante del Porto
P. II. COLONNELLO
P. II. COLONNELLO

Reg. n. n.

al n° 77, registro 8°, Volume 107, colle tasse di lire 15,10, venne autorizzato il subingresso della Società Anonima "Cantieri Navali Rinviti", con sede in Genova, nella concessione già esistita alla Camera di Commercio ed Arti di Ancona, mediante il soprascritto contratto in data 16 novembre 1899; — che con terra lieuca n° 310 in data 1° luglio 1926 registrata in Ancona il 6 detto, al n° 76, registro 2°, Volume 107 con le tasse di lire 10,10, venne autorizzato il subingresso della Società Anonima "Cantieri Navali Rinviti", con sede in Genova, nella concessione già esistita alla Camera di Commercio ed Arti, mediante il pericordato contratto in data 15 febbraio 1901;

che mediante tre istanze in data 9 novembre 1928, dirette alla Capitaneria di Porto di Ancona, la Società Anonima "Cantieri Navali Rinviti", con sede in Genova, in considerazione delle gravi spese già incontrate e da incontrarsi per l'ampliamento della zona di interimento e la sua protezione dal mare e per la costruzione



zione di officine meccaniche di notevole importanza, ha chiesto:


a) la punteggiatura di un'area di mq. 4445 di sua proprietà, sulla quale insiste la parte a monte degli scali annessi al Cantiere Navale, mentre la parte rimanente degli scali stessi ricade in tenenso di demanio marittimo, con altra di mq. 44160, di demanio marittimo, in parte oggetto degli atti sopradenunti e sulla quale ricadono le officine per le costruzioni meccaniche e quella di carpenteria in ferro;

B) la revoca delle concessioni assunte con i soprascritti contratti in data 23 luglio 1896, 16 novembre 1899 e 15 febbraio 1901;

C) la temporanea concessione, per la durata di anni novanta, di una zona di tenenso demaniale della superficie di mq. 44445 ed una spechie acquisita della superficie di mq. 12880, zone già in parte comprese nelle concessioni assunte mediante i soprascritti contratti in data 23 luglio 1896, 16 novembre 1899 e 15 febbraio 1901 ed aventi la forma e dimensioni risultanti dal tipo planimetrico che si allega — come parte integrante al presente atto; —

Capitano di Porto
Roberto Sicuti
ufficiale incaricato

Roberto Sicuti
Capitano di Porto



107 - 4 - 11

che, essendo stata stampata, con decretato
ria del Ministero delle Comunicazioni in da-
ta 27 Maggio 1930 n° 2034, la zona di mq. 14.160
di demanio marittimo, che la Società An-
onima "Cantieri Navali Riuniti", ha chiesto
in permuta, l'Intendenza di finanza di
Ancona, con atto in data 11 luglio 1930,
approvato con decreto Reale in data 8 genna-
io 1931, registrato alle Carte dei Conti il 2.
febbraio 1931, Reg. 3°, Bilancio finanze, foglio-
213, del quale si allega copia al presente
atto come parte integrante, ha edotto de-
finitivamente in permuta, alle condizioni
indicate nel predetto atto, la zona stessa, con
altra zona di proprietà della Società
Anonima "Cantieri Navali Riuniti", della
superficie di mq. 1445 e contro il pagamento
della somma di lire 228.870 come plusva-
lore della zona demaniale permutata; —
che mediante verbale in data 8 maggio
1931, del quale si allega copia al presente

verità in permuta dalla Società Anoni-
ma "Cantieri Navali Riuniti", fornendo ta-
le area parte del demanio marittimo; —
che, nulla ostando, per quanto riguarda gli in-
teressi marittimi, all'accoglimento della doman-
da di concessione avanzata dalla Società "Can-
tieri Navali Riuniti", il Ministero delle Co-
municazioni (Divisione Generale della Mari-
na mercantile) autorizza la relativa istrut-
toria, riconoscendo la necessità di retroce-
dere i contratti in data 23 luglio 1896, 16 novem-
bre 1899 e 15 febbraio 1904; —
che, in seguito all'autorizzazione suddetta, il
Comandante del porto trasmissore la doman-
da di concessione al Comando Militare
Marittimo di Venezia, il quale, con foglio
n° 4220 in data 7 febbraio 1929 dichiara nul-
la l'istore, nei riguardi militari marittimi,
mi allo accoglimento della domanda stes-
sa, proponendo però la inserzione nel contrat-
to di alcune speciali condizioni all'essenza



Capitano di Porto
(Roberto Sica)
Ufficiale rogante
M. I. S.

Esaminato
Esaminato
Esaminato



sotto l'aspetto del servizio tennis, con foglio n° 4544 in data 7 febbraio 1929 vi si dichiarò favorevole; _____
che l'Ufficio suddetto, in data 22 giugno 1930, come da verbale redatto nella stessa data ed allegato al presente contratto purché ne faccia parte integrante, (allegato n° 6) ha eseguito il collaudo delle opere già eseguite dalla Società Anonima "Cantieri Navali Riuniti", sulle aree che formano oggetto delle concessioni, avvertendo che tutte le condizioni proposte dall'Ufficio stesso sono state osservate e che tutti i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, e che, in conseguenza, essi sono collaudabili ed accettabili; _____
che la Direzione Superiore della Circonscrizione Saganale di Ancona con foglio n° 418 in data 25 gennaio 1929, espresse parere favorevole alla concessione, nei riguardi di Saganali e del servizio della vigi-tanza; _____
che l'Intendenza di finanza di Ancona, con lettera n° 4874 Rip. 3, in data 12 Marzo 1930 dichiarò ugualmente nulla osta, per sua parte, in ordine al servizio de-



maniale, all'accoglimento della istanza; _____
che infine il Ministero delle Comunicazioni (Divisione generale della Marina Mercantile) con dispaccio n° 10951 in data 1 luglio 1932 E, Div. VI, Ser. I, autorizzò la stipulazione del presente atto; _____

Quindi è _____
che confermando l'avanti estesa narrativa le parti contraenti stipularono quanto segue: _____
Articolo 1° _____

I contratti in data 23 luglio 1896, 16 novembre 1899 e 15 febbraio 1901, dei quali è cenno nelle premesse del presente atto, stipulati in questa Capitaneria di porto con la Camera di Commercio ed Arti di Ancona per concessione di terreno demaniale e di specchio-acquedotti prospicienti all'ex Arsenal marittimo di Ancona, concessioni nelle quali è subentrata la società Anonima "Cantieri Navali Riuniti", con sede in Genova, sono risolti a decorrere dalla data di approvazione del presente atto _____
Articolo 2° _____

L'Amministrazione Marittima concede alla Società Anonima "Cantieri Navali Riuniti"

Il Capitano di Porto
(Liberto Sica)
Affidatario rogante
M. Sica

Il Capitano di Porto
(Liberto Sica)
Affidatario rogante
M. Sica

Il Capitano di Porto
(Liberto Sica)
Affidatario rogante
M. Sica



Il Capitano di Porto
(Liberto Sica)
Affidatario rogante
M. Sica

miti,, con sede in Genova, la temporanea occupazione e l'uso di una zona di molo demaniale marittimo e di spazio scoperto situato a Bord del porto di Ancona e precisamente di fronte all'ex annuale marittimo di Ancona, aventi la forma ed estensione risultanti dal tipo planimetrico S. C. H. n° 324, firmato dal Sig. Ing. Paolo Piaggio, visitato dall'Ufficio del Genio Civile di Ancona il 7 febbraio 1929 col n° 4544 e che forma parte integrante del presente atto. La zona di molo demaniale che si concede, in esatta con l'intenamento della darsena propriamente all'ex annuale marittimo, racchiusa nell'unito piano planimetrico, con linee gialle ed individuata con le lettere K. H. G. F. E. D. L. M. N. P. V. U. T. S. R. misura una superficie di mq. 14.125, lo spazio scoperto, racchiuso, nel primo stesso con linee color verde ed individuato con le lettere K. R. S. T. U. V. Q. misura una superficie di mq. 12.610. Pertanto la superficie complessiva che si concede è di mq. 26.735.

Articolo 3°

La concessione è consentita per la durata di anni novanta decorrenti dalla data di

apposizione del presente atto. Le aree e lo spazio scoperto concerni saranno utilizzate per scopi che abbiano attinenza alle industrie del Cantiere Navale e delle annessi officine.

La concessione sarà però revocabile anche prima della scadenza ed in qualunque tempo ogni qualvolta sia richiesto da interessi marittimi o da altre ragioni di pubblica utilità o di servizio governativo, a giudizio dell'Amministrazione Marittima, senza che per effetto di tale revoca la Società concessionaria abbia diritto ad alcun compenso, indennizzo o rimborso.

Articolo 4°

La Società concessionaria non potrà né in tutto né in parte adibire a scopo diverso da quello previsto nel precedente articolo le zone concesse.

Articolo 5°

La Società concessionaria ha l'obbligo di mantenere in buono stato le zone concesse ed il pagamento di difesa giudiziale con le lettere X. Y. Z. nella planimetria di cui è cenno nel verbale di colla-



Capitano di Porto
Roberto Sica
ufficiali rogante
116/2017/1.

Testimoni
G. Testimoni



do delle opere già eseguite e di cui nelle future del presente contratto, di curare la buona manutenzione dei bastoni di difesa del piazzale adibito a cantiere e della segliera indicata con le lettere K. Q. nella planimetria suddetta, di astenersi di eseguire qualsiasi opera che possa ostacolare il libero sbocco in mare del collettore secondario delle fogne cittadine e di non fare opere o bastoni che possano impedire o comunque ostacolare il normale funzionamento dello sbocco stesso, mentre d'altro canto l'Amministrazione dello Stato, si riserva la facoltà di fare in ogni tempo nel suddetto sbocco di collettore e nelle sue vicinanze, come nel tratto di condotta fura che attraversa il terreno in concessione, tutti i bastoni che saranno reputati necessari per il buon funzionamento dell'opera, purtuttavia con la società concessionaria allo scopo di non portare pregiudizio ai bastoni in corso nel Cantiere e senza che per questo la società stessa possa addurre pretesto per riserve o domande di compensi.



La società concessionaria ha, inoltre l'obbligo di mantenere in ottimo stato i tre scali in muratura esistenti sulle zone in concessione.

In caso di mancata o deficiente manutenzione dell'Amministrazione Municipale qualora non preferisca applicare l'art. 499 del regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercantile potrà provvedere di Ufficio a spese del concessionario alla esecuzione dei bastoni necessari, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, ferma in tal caso la responsabilità del concessionario per le spese maggiori.

Articolo 6°
La società concessionaria avrà facoltà di impiantare sulle zone oggetto della presente concessione per i servizi e le lavorazioni che si svolgono nella parte del cantiere di proprietà privata, manufatti di carattere amorabile e smontabile (tettoie in ferro ed in legname, capannoni montabili, casotti ecc.).

Prima però di eseguire tali impianti la società dovrà presentare istanza con i relativi progetti alla Capitaneria di porto di An-

Capitano di Porto
Roberto Sicari
M. I. D. M.

Testimoni
G. G. G.

P. II. GOVERNATO
Comandante del Porto
G. G. G.

15/11/1911

adempire a tutte le prescrizioni di polizia
che l'Amministrazione marittima curerà
di imporgli per la illuminazione delle
aree concesse, per prevenire gli incendi ecc.
ed in genere per rendere compatibile l'eser-
cizio della concessione con le esigenze del
traffico marittimo.

Articolo 9°

L'esercizio della concessione non potrà esse-
re sospeso per un tempo maggiore di mesi
sei senza l'autorizzazione dell'Amministra-
zione Marittima, salvo casi di forza maggiore
riconosciuti a giudizio dell'Amministrazione
stessa.

Articolo 10°

Qualsiasi responsabilità che, comunque,
potrà derivare sia dalla esecuzione delle
opere che dall'esercizio della concessione
sarà a carico della società concessionaria
sia la quale ne manleva fin d'ora, in
modo completo ed assoluto, l'Amministrazione
concedente.

Articolo 11°

Talchè la presente concessione ha una du-
rata maggiore di quella stabilita per la

cosa la quale, ove nulla osti, sentito il
Giurì Civile e le altre autorità interessate,
rilancerà autorizzazione scritta contenente
tutte le condizioni cui dovrà essere su-
ordinata l'autorizzazione stessa, la quale
dovrà essere firmata per accettazione dal-
la Società concessionaria.

Al termine della concessione o nei casi
di anticipata cessazione della stessa i
manufatti costruiti sulle zone concesse
dovranno essere riportati a cura e spesa
della Società concessionaria.

Articolo 7°

Al termine della concessione ed in tutti i
casi di anticipata cessazione di essa la So-
cietà dovrà consegnare in perfetto stato di
manutenzione all'Amministrazione conces-
sente le aree concesse ed presente con-
tratto, e tutte le opere di contenimento e
di difesa di cui all'articolo precedente, non
chè i tre scali in muratura senza aver di-
ritto, si intende, ad alcun compenso, inden-
nizzo o rimborso.

Articolo 8°

La Società concessionaria si obbliga ad il-

Società concessionaria, resta stabilito che la concessione stessa si intende in solita di pieno diritto e con gli stessi effetti previsti per la scadenza, nel caso in cui la durata della società non sia in tempo utile prorogata e della proroga attuata non venga data preventiva conferma ufficiale alla Amministrazione Militare.

Articolo 12°

Nel caso di scioglimento della società concessionaria, per qualsiasi ragione, l'Amministrazione Militare avrà facoltà di revocare la concessione, senza formalità di dicitura o di messa in mora e senza obbligo di corrispondere compensi ed indennità di alcun genere.

Nel caso di cambiamento della ragione sociale dovrà essere fatta regolare segnalazione alla Amministrazione Militare.

Articolo 13°

La società concessionaria dovrà lasciare libero l'accesso al cantiere, sia di giorno che di notte ed a qualsiasi ora, agli ufficiali ed agenti della Capitaneria di Porto, della R. Guardia di Finanza, della Dogana,

del Fianco e del Genio Civile ed ogni altro agente di pubbliche amministrazioni le quali vi possono avere interesse. Così pure l'Amministrazione Militare Militare si riserva la più ampia facoltà di transmitte per il proprio personale e per i propri materiali che, per ragioni di servizio, dovessero passare nell'armile o nella diversa oggetto delle concessioni, e si riserva anche il diritto di occupare provvisoriamente, per deposito di materiali, aree scoperte facenti parte della concessione.

Articolo 14°

Il riconoscimento della demanialità delle aree ottenute in concessione la Società Anonima "Cantieri Navali Riuniti", si obbliga di corrispondere alla Finanza dello Stato l'anno canone di lire 5347,00 (cinquemilatrecentoquarantasette) nella misura di lire 0,20 a mq. stabilita dall'art. 2° del R. decreto legge 25 febbraio 1924, n° 456, - canone che sarà pagato in rate semestrali anticipate, con la decurtazione stabilita dall'art. 3°

Articolo 15°

La garanzia della spontanea degli obblighi assun-
ti sul presente contratto la Società Concessionaria
via ha versato, a titolo di canoni, per essere
vincolata nella cassa depositi e prestiti fino-
borsa la polizza al termine della concessione la somma di
N° 51088 del 30 Novem. lire 15.000 — in numerario due titoli del
bre 1931, relativa alla consolidato 5% per il capitale nominale di
dichiarazione post- lire 20.000 (ventimila) corrispondente, secondo
sione di versamen. il valore di borsa del giorno 23 Novembre 1931
to di cui contro, e alla somma di lire 15.000 come risulta dal
restituire all'istitutista dichiarazione provvisoria di versamento n° 349
Invenna - 4-11-1931 del 20 novembre 1931 della sezione di Terzo.

via provinciale di Genova —
tutta concessione sarà restituita al termine
della presente concessione sempreché la Società
concessionaria abbia adempito a tutti
gli obblighi assunti sul presente atto —
Quel che in applicazione degli articoli 730 e 739 del
regolamento per la esecuzione del Codice per la
Manifattura Mercantile approvato con R. Decreto 20
Novembre 1879, l'Amministrazione concedente
dovrebbe promuovere la decadenza della Società
dal presente concessione, questa presenta
fin d'ora il suo incondizionato concorso
per tutti i necessari acciòché l'Amministrazione

stazione concedente, senza bisogno di al-
cun provvedimento da parte dell' Autorità
giudiziarie, possa decidere, a favore dell'En-
te, a suo inindiscutibile giudizio, secondo le
cure e le circostanze che saranno luogo alla
decadenza, una quota parte della suddetta
cauzione ed anche l'intero ammontare di
essa —

La Società Concessionaria resta sempre re-
sponsabile degli oneri che le potranno com-
petere per effetto degli obblighi assunti sul
presente contratto, ed in genere della con-
cessione amministrativa, anche oltre la somma
depositata, per effetto del presente articolo, e
titolo di cauzione.

Articolo 16°

Per tutti i casi per i quali è prevista dal
la presente concessione la facoltà della
Amministrazione di pulsare somme del
la cauzione resta inteso che tale facoltà
l'Amministrazione potrà esercitare senza
che occorra alcun provvedimento da parte
dell' Autorità giudiziaria ed a ciò il con-
venzionario presta fin d'ora per sé e suoi
ereditari causa esplicito concorso —



ne prevista dalla legge tributaria sulle concessioni governative e la prima rata del canone stabilito nel presente contratto.

All'uso il Comandante del Compartimento Marittimo notificherà al concessionario l'acta di approvazione del contratto.

Entro quindici giorni dalla notifica il concessionario dovrà recare all'Ufficio del registro competente per territorio l'ammontare della prima rata di canone e della tassa di concessione governativa in conforme ordine di introito della Capitaneria di porto.

Entro trenta giorni dalla notifica dell'approvazione del contratto il concessionario dovrà presentarsi per prendere in consegna i beni demaniali concessi, esibendo le bollette attestanti il pagamento del canone e della tassa di concessione governativa dovuta.

Articolo 19°

Qualora la Società concessionaria, in dipendenza di quanto è stabilito dall'atto 42 luglio 1930 approvato con decreto Reale in data 2 febbraio 1931, adibisca per via di autorizzazioni e le formalità volute le aree del Cantiere edutale col citato atto, alla industria nec-

Il concessionario inoltre assume formale e tassativo impegno di integrare all'originario ammontare risultante dall'art. 15° la esazione ridotta per effetto dei suddetti provvedimenti, entro 30 giorni dalla ingiunzione che gli sarà all'uso notificata dal Comandante del Compartimento marittimo.

Articolo 17°

La presente concessione si intende fatta con l'obbligo alla Società concessionaria di osservare strettamente, oltre le precisate condizioni speciali, anche tutte le condizioni generali formulate negli articoli 485 e 486 quindi sine all'articolo 808 del regolamento marittimo 10 novembre 1879, i quali articoli vengono inseriti in foglio a stampa nel presente contratto per formare parte integrante e firmata dal rappresentante la Società concessionaria in segno di accettazione.

Articolo 18°

La consegna dei beni demaniali concessi ed presente atto, sarà fatta alla Società concessionaria dopo che il presente atto sarà stato approvato e reso esecutivo ed il concessionario avrà pagata la tassa di concessione.

canica ed a altra industria eccitata dal
l'Amministrazione Marittima, potrà adibi-
re alle stesse industrie, previa autorizzazione
dell'Amministrazione Marittima, le cose og-
getto della presente concessione.
In tal caso, però, il canone stabilito nell'art.
14° del presente atto verrà compensamente au-
mentato di quanto fra le Amministrazioni
Marittime e Finanziaria.

Articolo 20°

Per tutti gli effetti del presente atto la so-
cietà concessionaria dichiarata di eleggere il
proprio domicilio in Ancona, presso la sede
del proprio Cantiere Navale.

Il richiedente is. Ufficiale rogante ha ricevuto e
pubblicato il presente atto mediante lettura
fattane, a chiara ed intelligibile voce ed in
presenza di testimoni, alle parti, che da me
interpellate prima di sottoscrivere, hanno
dichiarato essere l'atto stesso conforme alla
loro volontà.

Il presente atto consta di n° 8 fogli di car-
ta da bollo da lire cinque scritte su fac-
ciate n° 23 e n° 14 da persona di

via fiducia e compunde n° 8- allegati,
contrassegnati con le lettere da A a H —
viciniamati nel contesto dell'atto

Postilla: a pagina 13 n° 4° dopo la parola industriale
leggere "esente nel", cantiere ecc... analoghi del
cantiere ecc.; a pag. 15, n° 6° è stato aggiunto l'Amministrazione

Però Luigi - Amministratore

Abbt. della Soc. An. Ancon. Navale
"Limit"



3 testimoni

Francesco G. Hoffmann - An. Ancon. Navale
Roberto Sica - An. Ancon. Navale

Capitano di Porto
(Roberto Sica)


Ufficiale rogante

Roberto Sica

Il suddetto atto è stato approvato con decreto
del Ministero delle Comunicazioni - Marina Mercantile
in data 18 Novembre 1933 XI e registrato alla Corte
dei conti il 21. 2. 1933 al registro 13'
del bilancio di entrata Marina Mercantile foglio 312
come da dispaccio n. 15169 del 1. 3. 1933
pervenuto alla Capitaneria il 2. 4. m.

IL MAGGIORE DI PORTO
Migale Rogante
Luahom

F. Ancona 2. 3. 1933 XI



[Signature]

Capitaneria in Ancona il 18 MAR 1933 XI
n. 1542 Reg. I - 2. 103

Due miliocinquecento trentotto =

[Signature]

Stefano Lupatkin
n. 666. 75
Pelle n. 2101 del 18/3/33
M. G. Lupatkin

Validità prorogata fino al 17/12/2024 ai sensi dell'art. 199
comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni
in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis
del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 28 MAR 2022

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

IL MAGGIORE DI PORTO
Migale Rogante
Luahom

F. Ancona 18. 3. 1933 XI



[Signature]

Pagata in favore di Commissione governativa in L.
600,50 e la prima rata di L. 8674,50

come risulta da Libretto n. 3287 e 413 in c. 13

F. Aprile 1933 XI dell'Ufficio del registro di
Ancona

Il sottoscritto marinaio Anziano compede questa copia della Dispensa Marittima de
del Tomo di Decreti n. 24746 del 18/3/1933. Il T. COLONNELLO DI FIANCO
LEONARDO SARTORI